

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di legge

Abrogazione dell'articolo 16 della l.r.37/2018

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

L'intervento normativo si rende necessario per abrogare l'art.16 della legge regionale 20 luglio 2018 n.37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2018-2020).

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

Competenza legislativa concorrente

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La presente proposta è compatibile con la normativa nazionale di riferimento.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La presente proposta di legge provvede ad abrogare l'art.16 della legge regionale 20 luglio 2018 n.37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2018-2020).

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La presente proposta di legge è compatibile dei sopra citati principi.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento non presenta profili di interferenza con l'ordinamento comunitario.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

La proposta di legge non necessita degli adempimenti citati

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è conforme ai principi sulla qualità della normazione.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è redatta nel rispetto delle tecniche redazionali, in particolare per quanto attiene ai profili inerenti le abrogazioni, le modifiche testuali, i riferimenti normativi esterni e interni.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non ricorrono.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Non ricorre la fattispecie.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non si rende necessaria una disciplina transitoria.